



Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.....

Repertorio n. 28891 ..... Raccolta n. 6899.....

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici aprile duemiladiciannove, alle ore 17,53.....

16/4/2019.....

In Milano, via Ogetti n. 66.....

Davanti a me Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano,.....

è presente la signora:.....

CAROLINA SANDRA GUASTONI, nata a Milano (MI) il 7 aprile 1940, domiciliata per la carica a Milano (MI), corso Italia n. 17,..... della cui identità personale sono certa, la quale nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo, dichiara che è riunita l'assemblea straordinaria della Associazione.....

**"VIDAS VOLONTARI ITALIANI DOMICILIARI PER L'ASSISTENZA AI SOFFERENTI"**,.....

con sede in Milano (MI), Corso Italia n. 17, codice fiscale 97019350152, associazione riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Lombardia in data 7 marzo 2013 n. 2055, associazione di volontariato iscritta nell'apposito Albo al n. 22 (e pertanto O.N.L.U.S. di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lg. 4 dicembre 1997 n. 460), e iscritta con il n. 2553 di Registro Regionale presso il REA della Camera di Commercio di Milano, (REA MI-2012232), convocata, in prima convocazione, per il giorno 15 aprile 2019, in questo luogo, alle ore 22 e per oggi, in seconda convocazione, in questo luogo ed alle ore 17,30 mediante avviso affisso nei locali dell'Associazione in data 26 marzo 2019, nonché mediante pubblicazione su una pagina dell'insero di Milano del Corriere della Sera del 6 marzo 2019, in conformità all'art. 8 dello statuto, per deliberare sul seguente.....

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione modifica statuto per cambio sede.....

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 8 dello statuto, la signora Carolina Sandra Guastoni, la quale mi chiede di redigere il verbale di questa assemblea.....

Il Presidente accerta che sono presenti:.....

A) in proprio o per delega:.....

- n. 4 soci fondatori,.....
- n. 2 soci ordinari, sostenitori e benemeriti,.....
- n. 4 soci onorari,.....
- n. 8 soci benefattori,.....
- n. 48 soci volontari.....

e quindi complessivi n. 66 soci (su n. 2.336 totale di soci), come risulta dai fogli presenze che restano depositati presso la sede sociale,.....

B) i consiglieri.....

- Carolina Guastoni, Vice Presidente;.....
- Luigi Ghisleri, Vice Presidente;.....
- Caterina Giavotto;.....
- Mario Usellini;.....

C) assistono inoltre il dott. Gianandrea Toffoloni e la dottoressa Bianca

Registrato a MILANO 1

Agenzia delle Entrate

il 30/04/2019

al N. 14593

€ 200,00

Luigia Vitali, membri del Collegio dei Revisori dei Conti;.....  
nonchè il Segretario Generale dell'Associazione Giorgio Trojsi,.....  
e quindi dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione (essendo la prima convocazione - come mi dichiara il Presidente - andata deserta) e idonea a deliberare, avendo verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed essendo presente almeno un avente diritto di ciascuna categoria di soci.....

Le deleghe resteranno depositate agli atti sociali.....

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli intervenuti le ragioni che sorreggono l'odierna proposta di trasferire la sede sociale in Milano, da corso Italia n. 17 a via Ogetti n. 66 dove, come noto a tutti i presenti, è stato recentemente ultimato l'edificio che ospita la "Casa sollievo Bimbi" e gli uffici amministrativi destinati all'Associazione stessa.....

In relazione a tale trasferimento il Presidente dell'assemblea propone di modificare lo statuto sociale al fine di prevedere che nello stesso sia contenuta unicamente l'indicazione del Comune, con l'espressa avvertenza che il trasferimento sede effettuato nell'ambito dello stesso comune dovrà comunque essere deliberato dall'organo amministrativo e andrà comunicato all'organo competente per la vigilanza al fine di iscrivere tale modifica nei suoi registri con effetto nei confronti dei terzi a decorrere da tale iscrizione.....

L'assemblea, udite le comunicazioni del Presidente,.....

delibera.....

a) di trasferire la sede sociale da Milano, corso Italia n. 17 a Milano, via Ogetti n. 66, precisando che nello statuto sociale sarà contenuta unicamente l'indicazione del Comune.....

A seguito di quanto sopra l'articolo 2 dello statuto sociale viene così modificato:.....

"Art. 2 - L'Associazione ha sede in Milano.....

Il trasferimento della sede effettuato nell'ambito dello stesso comune dovrà comunque essere deliberato dall'organo amministrativo e andrà comunicato all'organo competente per la vigilanza al fine di iscrivere tale modifica nei suoi registri con effetto nei confronti dei terzi a decorrere da tale iscrizione.".....

b) di delegare, disgiuntamente tra loro, il Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore, il Vice-presidente del Consiglio Direttivo pro tempore e me notaio a presentare, con le modalità consentite, ai competenti uffici presso la Regione Lombardia, l'istanza per l'approvazione della modifica statutaria deliberata con il presente verbale;.....

c) di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore e, in sua vece, eventualmente il Vice-presidente del Consiglio Direttivo pro tempore, per accettare ed introdurre nel presente verbale e nell'allegato statuto, tutte - quelle modifiche che venissero imposte dalle competenti Autorità, con facoltà di interporre occorrendo gli opportuni gravami;.....

Il presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità e con voto palese.....

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17,59.....

Si allega sotto -A- il testo aggiornato dello statuto sociale quale risulta a seguito della delibera sopra adottata.....

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.....

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su due fogli per cinque facciate, da me letto alla parte e sottoscritto alle ore 18,00.....

CAROLINA SANDRA GUASTONI.....

CHIARA CLERICI sigillo.....

**ASSOCIAZIONE VIDAS**

**STATUTO**

**Art. 1** - E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione "**VIDAS VOLONTARI ITALIANI DOMICILIARI PER L'ASSISTENZA AI SOFFERENTI**".

**Art. 2** - L'Associazione ha sede in Milano.

Il trasferimento della sede effettuato nell'ambito dello stesso comune dovrà comunque essere deliberato dall'organo amministrativo e andrà comunicato all'organo competente per la vigilanza al fine di iscrivere tale modifica nei suoi registri con effetto nei confronti dei terzi a decorrere da tale iscrizione.

**Art. 3** - L'Associazione ha per scopo lo studio, l'organizzazione e l'attuazione di ogni forma di assistenza domiciliare e non domiciliare diretta ad alleviare il dolore e a migliorare la situazione ambientale dei sofferenti bisognosi, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Le iniziative di cui al precedente comma possono essere svolte dall'Associazione tanto direttamente quanto in collaborazione con altri enti, pubblici e privati.

**Art. 4** - L'Associazione ha durata illimitata. Essa non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla sua dotazione iniziale;
- dalle contribuzioni dei soci ;
- dalle liberalità e dai lasciti testamentari;
- dalle contribuzioni di persone od enti, pubblici e privati;
- dai proventi delle iniziative promosse dal Consiglio;
- dai proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali ivi comprese le vendite per corrispondenza;
- da ogni altro provento che le affluisca.

Spetta al Consiglio di decidere gli investimenti del patrimonio.

**Art. 5** -I soci dell'Associazione si dividono in:

- soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo e coloro ai quali, pur non avendo firmato l'atto costitutivo, sia dalla maggioranza dei soci fondatori attribuita tale qualifica, col consenso del Consiglio;
- soci ordinari, sostenitori e benemeriti: sono le persone e gli enti che aderiscono all'Associazione, versando una contribuzione annua il cui rispettivo minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio in misura crescente fra le categorie. L'adesione ha effetto dopo la sua accettazione da parte del Consiglio, o comunque in caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione;
- soci onorari: sono le persone od enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità, anche senza versamento della contribuzione di cui sopra, ritenendoli in grado, per qualità, titoli o attività, di offrire all'Associazione contributo di opera o di prestigio;
- soci benefattori: sono le persone od enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento delle liberalità effettuate nei confronti dell'Associazione;
- soci volontari: sono le persone che hanno superato i test psico-attitudinali e hanno seguito il corso di formazione stabilito dall'Associazione, svolgono

attività di assistenza all'interno dell'Associazione stessa da almeno un anno e rispettano il regolamento previsto nella guida per il volontario. La loro opera gratuita costituisce liberalità in favore dell'Associazione.

**Art. 6** - La qualità di socio viene meno per:

- dimissioni: si considera dimissionario il socio ordinario, sostenitore o benemerito che non provveda al versamento della propria quota annuale entro la data di convocazione dell'assemblea ordinaria e il socio volontario che abbia cessato la propria attività di assistenza da oltre un anno;
- esclusione: deliberata dal Consiglio a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione o, nel caso di socio volontario, per il venir meno dei requisiti previsti all'art. 5.

In caso di opposizione del socio deciderà in seconda istanza il Collegio dei Probiviri.

**Art. 7** - Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente e uno o più Vice Presidenti;
- d) Comitato Scientifico;
- e) Collegio dei Revisori Legali;
- f) Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono gratuite; non possono ricoprire cariche coloro che abbiano un rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

**Art. 8** - Assemblea dei soci: è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

- E' convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

- L'Assemblea viene convocata dal Presidente anche su richiesta del Consiglio o di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

- L'Assemblea dei soci, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, è convocata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, con il medesimo anticipo, mediante lettera ai soci oppure pubblicazione dell'avviso sul notiziario dell'Associazione o su altri organi di stampa. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

- L'Assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza - in proprio o per delega - di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza - in proprio o per delega - di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci di ciascuna categoria; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti - in proprio o per delega - e delibera col voto favorevole di al-

meno i due terzi dei voti espressi dai soci di ciascuna categoria. Fanno eccezione le delibere di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio per le quali occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Inoltre per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno un avente diritto di ciascuna categoria di soci.

La delega può essere conferita solo ad altro socio e ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio o in sua assenza da un Vice Presidente in ordine di anzianità d'età: in caso di assenza anche del o dei Vice Presidenti, l'Assemblea designerà il suo Presidente.

**Art. 9** -L'Assemblea ordinaria, da tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite all'art. 11;

- eleggere il Collegio dei Revisori Legali e il suo Presidente;

- eleggere il Collegio dei Provisori;

- approvare la relazione sull'attività della Associazione nell'esercizio precedente, predisposta dal Consiglio;

- approvare il Rendiconto annuale.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare o respingere le proposte di modifica dello statuto di cui all'art. 20;

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio della stessa in caso di scioglimento, di cui all'art. 21.

**Art. 10** - il Consiglio ha facoltà di indire le Assemblee ordinarie e straordinarie, in alternativa a quanto sopra, mediante referendum per corrispondenza.

In tal caso verranno inviati a tutti i soci, per l'Assemblea ordinaria, la relazione del Consiglio, il parere del Collegio dei Revisori, il Rendiconto annuale e le schede di votazione per il rinnovo delle cariche associative; per l'Assemblea straordinaria le delibere proposte.

Le risposte dovranno pervenire nel termine fissato dal Consiglio non inferiore a 30 giorni dalla data di invio della documentazione.

Le proposte di competenza dell'Assemblea ordinaria si intenderanno approvate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi, qualunque sia il numero delle risposte pervenute e sempre che almeno un avente diritto per ciascuna categoria abbia votato.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria si intenderanno approvate col voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi dai soci di ciascuna categoria, fatta eccezione per le delibere di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio, le quali si intenderanno approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e di almeno un avente diritto di ciascuna categoria di soci.

**Art. 11** - Consiglio Direttivo: l'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da 10 soci, che durano in carica per tre esercizi sino alla elezione del successore, eletti dall'Assemblea ordinaria come segue:

- due membri dai soci fondatori;

- due membri dai soci ordinari, sostenitori e benemeriti;

- due membri dai soci onorari;
- due membri dai soci benefattori;
- due membri dai soci volontari.

Nel caso un medesimo socio risultasse eletto da più categorie di soci, verrà considerato eletto dalla categoria nella quale ha ottenuto la maggior percentuale di voti espressi; conseguentemente nelle altre categorie verrà considerato eletto il primo dei non eletti nell'ambito di ciascuna categoria.

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, ciascun Consigliere sarà sostituito col primo dei non eletti nell'ambito della medesima categoria di soci. I Consiglieri così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato dell'organo.

**Art.12** - Al Consiglio spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, senza eccezione di sorta.

**Art. 13** - Il Consiglio nomina tra i suoi membri il proprio Presidente e uno o più Vice Presidenti per la sostituzione del Presidente stesso in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio può nominare il Segretario generale dell'Associazione stabilendo i suoi compiti e le sue responsabilità.

**Art.14** - Il Consiglio è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando sia richiesto da almeno due componenti. Per l'approvazione del rendiconto annuale il Consiglio deve essere convocato entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza (o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telex o telefax spedito almeno due giorni prima), e dovrà indicare anche gli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica per le ammissioni e le esclusioni dei soci.

Le deliberazioni constano da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

**Art.15** - Al Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento a ciascun Vice Presidente, spettano la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con incondizionata facoltà di nominare anche procuratori e mandatari.

In caso d'urgenza, il Presidente esercita tutti i poteri del Consiglio, che devono essere convocato per la ratifica, fermi gli effetti nei confronti dei terzi.

Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega; può anche conferirli, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, al Segretario generale, il tutto con firma singola o abbinata.

Non possono formare oggetto di delega o di conferimento i poteri di ammettere o escludere i soci; quello di formare il regolamento e il rendiconto annuale; quello di disporre di beni immobili e diritti immobiliari.

**Art.16** - Collegio dei Revisori Legali: l'Assemblea dei Soci elegge, scegliendo fra le persone esperte di amministrazione ed iscritte nell'apposito Registro, tre Revisori Legali - e tra questi il Presidente del Collegio - e due supplenti.

Il Collegio dei Revisori Legali dura in carica tre esercizi.

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei

membri del Collegio, il sostituto resterà in carica fino al termine del mandato dell'organo.

I Revisori in qualsiasi momento hanno accesso agli atti amministrativi dell'Associazione e ne controllano la regolarità; sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio.

**Art.17** - Collegio dei Probiviri: l'Assemblea dei Soci elegge quattro probiviri scegliendone uno tra i Soci Fondatori, uno tra i Soci Ordinari, Sostenitori e Benemeriti, uno tra i Soci Benefattori e uno tra i Soci Volontari.

Essi durano in carica tre esercizi.

In caso di cessazione anticipata della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Collegio, il sostituto resterà in carica fino al termine del mandato dell'organo.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal membro eletto tra i Soci Fondatori ed è competente a dirimere ogni controversia dovesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione per l'applicazione del presente Statuto e del regolamento dell'Associazione.

Esso deciderà a maggioranza di voti; le decisioni del Collegio dei Probiviri potranno essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria competente ai sensi di legge.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

**Art.18** - Comitato Scientifico: il Consiglio nomina il Comitato Scientifico che si compone da sette a undici membri. Sono membri di diritto del Comitato il Presidente e i Vice Presidenti dell'Associazione, mentre gli altri membri del Consiglio sono invitati a presenziare alle riunioni del Comitato.

I membri del Comitato nominano al loro interno il Presidente e il Segretario.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre esercizi e anche i membri nominati successivamente alla nomina dell'organo restano in carica fino alla scadenza dello stesso.

Il Comitato Scientifico è organo di consulenza del Consiglio, ha il compito di collaborare alla formulazione e alla realizzazione delle iniziative culturali e di sensibilizzazione dell'Associazione, offre proposte e pareri in ordine al contenuto scientifico dell'attività dell'Associazione in armonia con i fini statutari.

Il Comitato Scientifico si riunirà su iniziativa del suo Presidente almeno due volte all'anno.

**Art.19** - L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Il Consiglio predispose il Rendiconto annuale e lo presenta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, insieme alla propria relazione sull'attività dell'Associazione nell'esercizio e al parere del Collegio dei Revisori Legali, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**Art. 20** - Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal Consiglio e presentate all'Assemblea straordinaria dei Soci, che le approva o le respinge nel modo di cui agli artt. 8 e 10.

**Art. 21** - La proposta di scioglimento dell'Associazione è deliberata dal Consiglio e presentata all'Assemblea straordinaria dei Soci che la approva o la respinge nel modo di cui agli artt. 8 e 10. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è destinato dal Consiglio al raggiungimento delle stesse finalità di cui all'art. 3 nei modi che l'Assemblea stessa delibererà.

L'Assemblea può nominare uno o più liquidatori.

**Art. 22** - Per quanto qui non previsto, si applicano le norme di legge, con



particolare riferimento alle leggi sul volontariato.....

CAROLINA SANDRA GUASTONI.....

CHIARA CLERICI sigillo.....

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 15 maggio 2019